



Comune di Rovereto

SINDACO

COMUNE di
ROVERETO

c_h612
A00001

Prot. P

N.0050153 - dd 13/07/21

Fasc: 14 2021/0000002



Gentile Signora
Gloria Canestrini
Consigliere comunale

Segreteria del Consiglio comunale
SEDE

Rovereto, 13 luglio 2021

**OGGETTO: NOTA DI RISPOSTA VS INTERROGAZIONE GRUPPO
“RINASCITA ROVERETO” – CONS. CANESTRINI prot. n. 46477 dd 29/06/2021**

I consiglieri appartenenti al gruppo politico “Rinascita Rovereto”, con riferimento all’interrogazione di data 29 giugno 2021 prot. n. 46477, avanzano tre richieste:

- 1) in primo luogo, chiedono se gli atti sottoscritti da un Direttore, la cui nomina dovesse risultare successivamente illegittima, siano validi;
- 2) in secondo luogo, ritenendo che tali atti siano nulli per difetto di attribuzione, paventano un ulteriore danno per l’attività dell’amministrazione comunale derivante da eventuali impugnazioni da parte dei destinatari di siffatti provvedimenti;
- 3) in terzo luogo, sulla base delle due motivazioni sopraesposte, chiedono al Sindaco di adottare un provvedimento di sospensione dell’incarico di Direttore generale nei confronti del dott. Amadori.

Orbene, in termini preliminari, si rappresenta che quanto statuito dalla Corte dei Conti di Trento con sentenza n. 81/2021, non ha alcuna incidenza sugli atti e sui poteri del dott. Amadori, quale Direttore generale del Comune di Rovereto.

Invero, il giudice contabile conosce dell’illegittimità degli atti solo *incidenter tantum*, rappresentando la stessa soltanto uno dei presupposti per accertare la responsabilità erariale, giacché la giurisdizione spetta solo al Giudice Amministrativo.

Pertanto, solo il Giudice Amministrativo, adito nei termini di legge (60 giorni dalla notifica del

provvedimento) da chi vi abbia interesse, può annullare l'atto asseritamente illegittimo. Diversamente, l'atto (nel caso di specie il Decreto di nomina) si consoliderà e sarà valido ed efficace a tutti gli effetti. Ciò ovviamente salvo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed il potere di annullamento in autotutela entro 18 mesi da parte della PA, ex art. 21 nonies della L. 241/90, in presenza di ragioni di interesse pubblico, rimedi neppure esperiti nel caso di specie.

Qualora tali rimedi (giurisdizionale, straordinario e in autotutela) non siano esperiti nei termini di legge contro il provvedimento amministrativo che si assume illegittimo, quest'ultimo si consoliderà, benché ritenuto illegittimo, e produrrà i suoi effetti che, se dannosi, potranno essere censurati dal Giudice contabile su azione della Procura nei termini di legge (5 anni dalla produzione dell'eventuale evento dannoso o dalla sua scoperta in caso di occultamento).

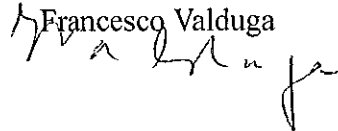
Sotto altro aspetto, inoltre, nel caso di specie non si versa, contrariamente a quanto supposto dai consiglieri di "Rinascita Rovereto", nell'ambito della nullità del provvedimento per difetto di attribuzione, ex art. 21 septies della l. 241/90. Tale vizio, infatti, ricorre nell'ipotesi in cui l'amministrazione assume di esercitare un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce (Si veda: Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2017 n. 45; sez. IV, 17 novembre 2015 n. 5228 e 18 novembre 2014 n. 5671; sez. VI, 31 ottobre 2013 n. 5266). Pertanto, il difetto assoluto di attribuzione si verifica quando la persona fisica che emana l'atto non ha la qualità d'organo della pubblica amministrazione (Cons St., sez. V, 5 dicembre 1956, n. 1266); al contrario, come ribadito dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato : *"non è invece nullo l'atto emanato dal funzionario di fatto, tenuto conto che non appare ravvisabile un difetto assoluto di attribuzione in caso di investitura formale poi caducata retroattivamente poiché affetta da vizi di legittimità, essendo proprio questa la situazione classica in cui – per assicurare la certezza e la continuità dell'azione amministrativa – si riconosce la validità dei provvedimenti, emessi prima dell'annullamento del presupposto atto di nomina"* (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., Ad. Plen., n. 4 del 29 febbraio 1992) (Cons St. VI , 27 aprile 2015, n. 2116). Dal principio di diritto appena richiamato, è agevole dedurre che, in caso di eventuale declaratoria di illegittimità *incidenter tantum* della nomina ad opera della magistratura contabile, quest'ultima non determinerà, quale conseguenza, la nullità dei provvedimenti emanati, né il loro annullamento, in quanto già consolidati per i motivi già dedotti, sì che non saranno inficiati gli atti emanati e gli effetti già prodottisi prima di tale momento.

Pertanto, la preoccupazione destata da "Rinascita Rovereto" non ha fondamento alcuno, considerando che i provvedimenti sottoscritti dal dott. Amadori, e – si badi - anche laddove dovesse sopraggiungere, nel caso di denegata e non creduta ipotesi di conferma definitiva della sentenza in parola, - sono e restano perfettamente validi. Infine, nel caso di specie, un eventuale pregiudizio per l'amministrazione non può essere paventato neanche sottoforma di rischio potenziale, in quanto gli atti di cui sopra sono e saranno validi ed efficaci a tutti gli effetti, come

chiarito dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato. Per tali motivazioni, non si ravvisa alcuna ragione, neppure di opportunità, per chiederne la sospensione dalla relativa carica.

Il Sindaco

Francesco Valduga

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Valduga', written over the printed name.

